

STATUTO

POLISPORTIVA ASD SALES ACADEMY APS

Art. 1 - Denominazione , sede e durata

E' Costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile (art.36/37/38 e dell'art.18 della Costituzione Italiana) e del Decreto legislativo 03/07/2017 n.117 (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) una associazione avente la seguente denominazione ;
POLISPORTIVA ASD SALES ACADEMY APS da ora in avanti denominata "Associazione" con sede legale nel Comune di Catania, apolitica apartitica ed aconfessionale Fino all'iscrizione nel Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti Il requisito per indicare l'acronimo ETS si acquisirà con l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore,

A decorrere dalla costituzione e registrazione del presente atto si provvederà alla registrazione presso il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale.

Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "POLISPORTIVA ASD SALES ACADEMY APS ETS "

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione potrà richiedere, contemporaneamente o alternativamente l'iscrizione presso il RUNTS e il RASD (Registro Nazionale Associazioni Sportive Dilettantistiche).

Il sodalizio, in quest'ultimo caso si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Scopi e finalità A) L'Associazione:

- L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi di una o più attività di cui alle lettere f), i), k), m), q), s) e t) dell'art 5 D.lgs 117/17, che qui si intendono integralmente trascritti, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare l'Associazione si pone quale obbiettivo quello di promuovere, diffondere e condividere :

- lo sviluppo e la diffusione dello sport come pratica di vita sociale utilizzando la sinergia attraverso gli organi territoriali legati al turismo :
Camere di Commercio, Confcommercio, Pro Loco, Guide Turistiche e ogni altra realtà operante sul territorio in ambito turistico;
- creazione e sviluppo di progetti legati al welfare aziendale mediante i rapporti intercorrenti con le realtà produttive territoriali esistenti, welfare indirizzato alla pratica sportiva agonistica, promozionale e del benessere senza esclusione a welfare legato alle discipline bionaturali e olistiche;
- creazione di rapporti sinergici sul territorio di competenza relativamente alla formazione e alla didattica in campo sportivo turistico;
- sviluppo e creazione di rapporti sinergici con le realtà sociali del territorio relative alla fragilità fisica e emotiva dei soggetti interessati, con loro accompagnamento in percorsi di riequilibrio che passano attraverso lo sport non solo agonistico ed inteso come benessere e vitalità; e. sviluppo e creazione di



Handwritten signatures at the bottom of the page.

rapporti con le federazioni e gli enti del Cip (Comitato Italiano Para olimpionico), e del comitato olimpico italiano;

e rapporti con le scuole del territorio per lo sviluppo del progetto sportivo/ turistico;

f. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche in genere, con particolare riferimento alla pratica del calcio, del tennis, del padel, del beach tennis e discipline similari individuali o a squadre, Essa ha inoltre per scopo la gestione di attività didattiche, corsi e centri sportivi, anche per diversamente abili, l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, incontri e gare, la formazione e la preparazione individuale e di squadre anche agonistiche, con le finalità e con la osservanza delle direttive, dei regolamenti e degli statuti del CONI e/o degli Enti di promozione sportiva e sociale o federazioni a cui delibererà di aderire. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti federali CONI e/o lo Statuto e i regolamenti dell'ente di promozione sportiva a cui delibererà di affiliarsi, entrambi nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate, per le direttive di competenza. La società si impegna, inoltre, a conformarsi alle norme e alle direttive emanate ed emanande del CONI.

g. Promuovere, coordinare iniziative per rispondere ai bisogni di attività motorio - sportiva dilettantistica di tutti, uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità, con un'attenzione particolare ai lavoratori, alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale ed alle loro famiglie

h. Per la crescita umana e sociale dei propri soci l'Associazione, può promuovere e gestire attività culturali, ricreative, di turismo sportivo ecocompatibile nonché educative e formative compresa l'attività didattica per l'avvio ed il perfezionamento dell'attività sportiva dilettantistica.

i. Sviluppa il proprio compito educativo favorendo un'esperienza comunitaria rivolta alla maturazione della personalità

l. Si impegna a rispettare ed osservare lo Statuto ed il Regolamento e a conformarsi alle norme e alle direttive dell'Ente di Promozione Sportiva e/o delle Discipline Associate e Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Coni a cui intenderà affiliarsi, e a partecipare al programma di attività delle stesse

m. L'Associazione, è ispirata a principi di democrazia e di pari opportunità ed opera nel quadro delle leggi a carattere nazionale e regionale sull'associazionismo sportivo, collaborando con altre esperienze sportive, forze sociali ed istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di sport si impegna ad esercitare con lealtà la sua attività osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.

n. L'Associazione potrà essere suddivisa in sezioni sportive, a capo delle quali vi è un coordinatore di sezione, che dovrà periodicamente riferire al Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa circa i problemi ed i programmi delle sezioni stesse. Ogni sezione potrà essere disciplinata da un proprio regolamento interno

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Potrà, inoltre, compiere ogni operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare che il Consiglio Direttivo riterrà utile per gli scopi sociali compreso contrarre mutui e chiedere finanziamenti. Essa potrà inoltre effettuare



somministrazioni anche di alimenti e bevande ai Soci, o acquistare beni da cedere agli stessi, per il raggiungimento degli scopi sociali o al fine di migliorare la godibilità delle strutture sociali. L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Siciliana.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con la delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 - Soci dell'Associazione

A) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci anche tutti i cittadini che ne condividono le finalità.

B) Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi
l'autorizzazione all'utilizzo dei dati per le finalità associative, in ossequio alla legislazione vigente in materia di privacy al momento della domanda;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

C) Il Consiglio Direttivo in caso di rigetto della domanda di ammissione a socio, deve entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile

ART. 5 Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- L'accettazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale.
- a frequentare i locali dell'Associazione ed a partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate se e in quanto preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo in quanto funzionali e inerenti all'attività associativa;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il



pagamento della quota associativa, se prevista;

- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;-

ed al pagamento di eventuali quote contributive mensili od altre periodicità in relazione all'attività della società sportiva

- tutti i soci sono che abbiano raggiunto la maggiore età sono eleggibili alle cariche sociali purché:

- non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno; -

non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni complessivamente superiori ad un anno;

- non abbiano subito sanzioni di sospensione dell'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

ART. 6 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, o nel caso di diffusione di dati e/o informazioni riservate, violazione della privacy, morosità nel versamento delle quote stabilite dal Consiglio Direttivo, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7 - Organi Sociali

Sono organi dell'associazione:

L'Assemblea dei Soci

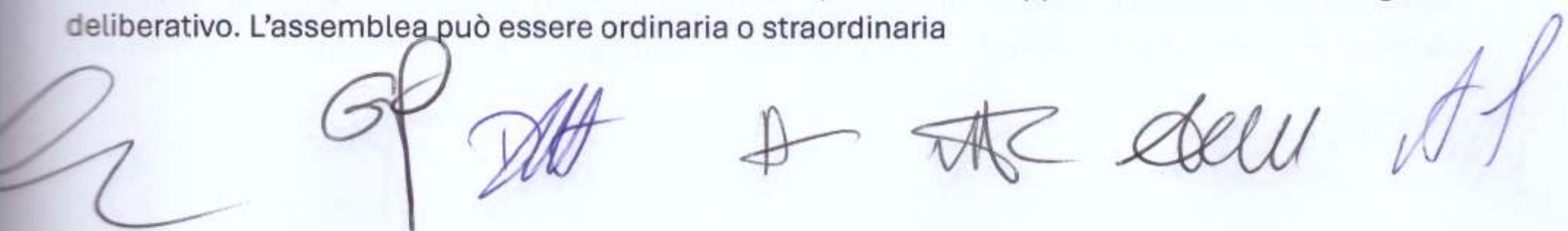
Il Presidente

il Consiglio Direttivo

Se previsti dalla legge saranno istituiti quali organi anche quello di controllo e di revisione.

ART. 8 Assemblea generale dei Soci: Convocazione e funzionamento

L'Assemblea è l'Organo sovrano della Associazione, pertanto ne rappresenta il massimo Organo deliberativo. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria



All'Assemblea partecipano tutti i soci aventi diritto al voto cioè tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati, purché in regola con le quote sociali o con qualsiasi altra somma dovuta. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione. Tra la prima e la seconda convocazione non possono intercorrere meno di 24 ore.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

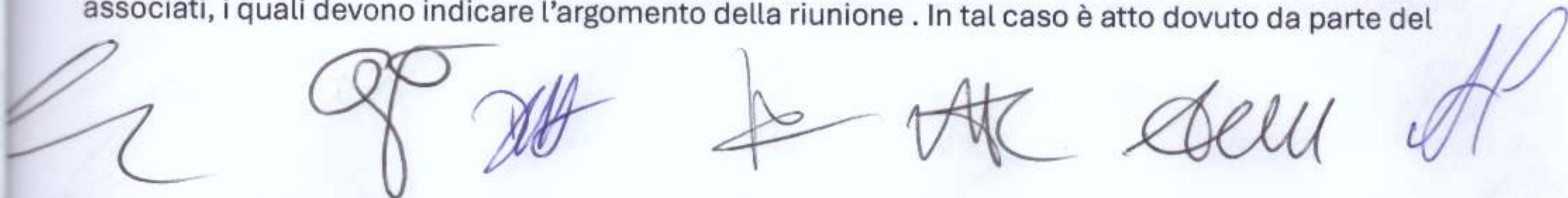
L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, il Consiglio Direttivo non hanno voto.

– Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria viene convocata quando se ne ravvisi la necessità o per iniziativa del Presidente o con decisione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria vien convocata con le medesime modalità dell'Assemblea Ordinaria:

- Per deliberare modifiche statutarie, la trasformazione o lo scioglimento dell'Associazione;
- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso è atto dovuto da parte del



Consiglio Direttivo .

- L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando siano presenti i $\frac{3}{4}$ degli associati avente diritto al voto in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti dei presenti.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

ART. 9 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo dirigenziale di amministrazione e responsabilità della gestione della Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge; predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare e disciplinare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero variabile da 3 (tre) a 7 (sette) componenti, nominati dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento con le eventuali quote associative annuali ivi compreso il Presidente ed il Vicepresidente, quest'ultimo da nominare tra i consiglieri eletti

Il Segretario e il Tesoriere possono essere nominati nell'ambito del Consiglio o nominati tra soci esterni al consiglio nel caso di particolari competenze professionali presenti si precisa inoltre che queste due ultime cariche possono essere ricoperte dalla stessa persona

-Il Consiglio Direttivo dura in carica per 4 anni (quattro anni) ed è rieleggibile.

- In caso di dimissioni di un componente tutti i membri decadono e bisogna procedere a nuove elezioni, i membri non dimissionari possono ripresentare la propria candidatura

In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo(se obbligatorio per legge o previsto dall'assemblea), i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

Il Consiglio direttivo può riunirsi anche in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di adunanza

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Nel caso l'Associazione si iscriva al registro tenuto



dal CONI è fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o Disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva

Ai componenti del Consiglio Direttivo può essere attribuito un compenso per l'attività svolta, la cui entità è deliberata dall'assemblea dei soci, entro i limiti previsti dall'art.8 comma 3, del D.Lgs. 117/2017 e nel rispetto del divieto di distribuzione indiretta di utili

ART. 10 Presidente

Il Presidente ha potere di firma e rappresenta legalmente l'associazione

- nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio
- e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11 Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti.

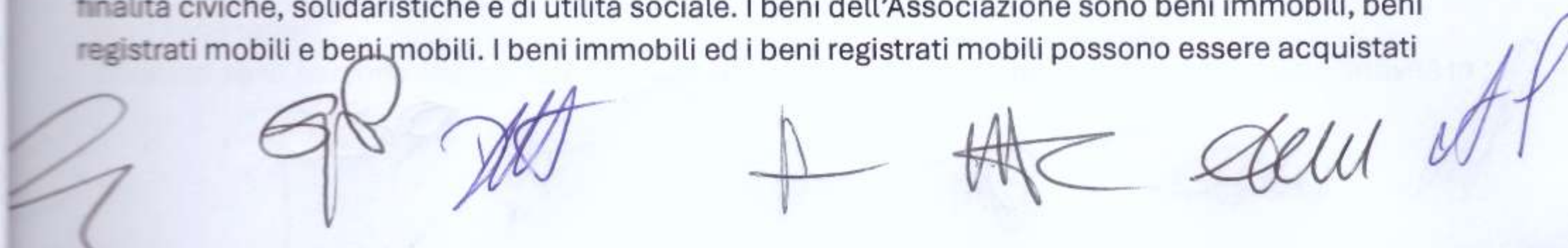
ART. 12 Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti n

ART. 13 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione

- comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate
- è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati



dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati

ART. 14 Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 13, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi, capitali e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Ha altresì l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste

ART. 15 Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, proventi da cessioni di beni e servizi agli associati finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, anche con ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017 e successive variazioni e integrazioni

Art.16 Rendiconto

L'associazione deve redigere il rendiconto annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17 Bilancio sociale e informativa sociale

Ricorrendone i presupposti l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Ricorrendone i presupposti l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale

ART. 18 Libri sociali

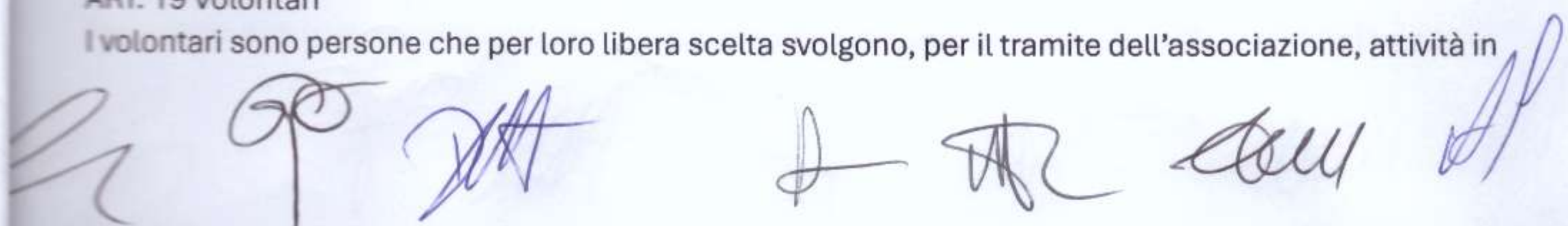
L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che li metterà a disposizione sotto la supervisione di un Consigliere all'uopo delegato entro 15 gg dalla richiesta. Il socio che prenda visione della documentazione soggiacerà alle disposizioni sulla privacy proprie degli Organi Amministrativi. La divulgazione senza autorizzazione dei dati o informazioni contenute nella documentazione visionata sarà causa di grave inadempimento agli obblighi statutari e motivo di espulsione

ART. 19 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in



favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati salvo diversa disposizione di legge. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione

ART. 21 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

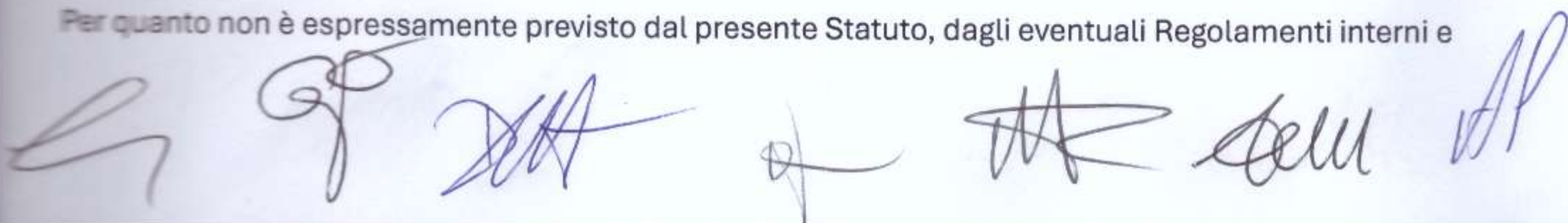
Nel caso l'associazione sia iscritta esclusivamente al Registro RASD (Registro Nazionale Associazioni Sportive Dilettantistiche) esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutto il patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1 lettera h) D.lgs. 36/2021 secondo la delibera dell'Assemblea che decide lo scioglimento ad una Associazione Sportiva Dilettantistica o a Società Sportiva Dilettantistica (o ad altri enti sportivi) senza scopo di lucro, aventi le medesime finalità e iscritta sia al Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche che al Registro Unico Nazionale del terzo Settore avente sede nella medesima provincia della Associazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 22 Controversie

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e/o tesserati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dall'Organismo Sportivo Affiliante. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni dell'Organismo, questo sarà composto da n.3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o in difetto, dal presidente del Tribunale di Catania. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A/R da inviarsi nel termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. Il procedimento arbitrale avrà luogo presso il comune in cui è ubicata la sede dell'associazione e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta la procedura prevista dalla Federazione Sportiva o Ente di riferimento

ART. 23 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€2,00
DUE/00
Agenzia Entrate
00005218 00011541 W11FUD01
00003616 09/01/2026 09:28:18
4578-00010 885B766E7A6F18AD
IDENTIFICATIVO : 01231204053636
0 1 23 120405 363 6

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€2,00
DUE/00
Agenzia Entrate
00005218 00011541 W11FUD01
00003618 09/01/2026 09:28:30
4578-00010 8A917A6F1869DFA1
IDENTIFICATIVO : 01231204053613
0 1 23 120405 361 3

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€2,00
DUE/00
Agenzia Entrate
00005218 00011541 W11FUD01
00003620 09/01/2026 09:28:43
4578-00010 366AF8A414D88EC1
IDENTIFICATIVO : 01231204053590
0 1 23 120405 359 0

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€2,00
DUE/00
Agenzia Entrate
00005218 00011541 W11FUD01
00003617 09/01/2026 09:28:24
4578-00010 88DC54D57FAEE5A2
IDENTIFICATIVO : 01231204053624
0 1 23 120405 362 4

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€2,00
DUE/00
Agenzia Entrate
00005218 00011541 W11FUD01
00003619 09/01/2026 09:28:36
4578-00010 05809CC1A87A7DD1
IDENTIFICATIVO : 01231204053602
0 1 23 120405 360 2

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€2,00
DUE/00
Agenzia Entrate
00005218 00011541 W11FUD01
00003621 09/01/2026 09:28:49
4578-00010 FC3FF040FDA87BA1
IDENTIFICATIVO : 01231204053589
0 1 23 120405 358 9

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€2,00
DUE/00
Agenzia Entrate
00005218 00011541 W11FUD01
00003622 09/01/2026 09:28:55
4578-00010 19731C58D8378DD3
IDENTIFICATIVO : 01231204053578
0 1 23 120405 357 8

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€2,00
DUE/00
Agenzia Entrate
00005218 00011541 W11FUD01
00003623 09/01/2026 09:29:01
4578-00010 54EBE8578435C82E
IDENTIFICATIVO : 01231204053567
0 1 23 120405 356 7

dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile. Nel caso in cui l'Associazione sia iscritta esclusivamente presso il Registro Nazionale Associazioni Sportive Dilettantistiche per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.lgs. 36/21, e in subordine le norme dello Statuto e dei Regolamenti dell'Organismo Sportivo cui l'Associazione aderisce e quelle degli art.36 e ss. del Codice civile.

Il presente Statuto composto da 23 (ventitré) articoli è stato approvato dall'Associazione nella riunione tenutasi il 09-01-2026

Domènec Mucchi
Giuseppe Pirolo
Chris Steyn
Alan
Osamu Muto
Enrico M...
Marco S...



Handwritten signature and initials at the bottom of the page.